

Decreto n. 7/2021

IL PRESIDENTE

Visto il codice del processo amministrativo ed in particolare gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione:

Visti l'art. 25 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, rubricato "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo", e l'art. 4, co. 1, del decreto-legge 30/4/2020, n. 28, come modificato dalla legge di conversione 25/6/2020, n. 70;

Premesso che nel decreto-legge 23/7/2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" e nel decreto-legge 6/8/2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", non sono attualmente contemplate (fatte salve le eventuali modifiche in sede di conversione) proroghe del regime di svolgimento delle udienze "da remoto", rimasto in vigore sino al 31 luglio 2021;

Rilevato che con l'art. 17 del decreto-legge 9/6/2021, n. 80, convertito con legge 6/8/2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", è previsto che le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato si svolgano in via ordinaria "da remoto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28/7/2021, in G.U. n. 183 del 2/8/2021, recante le "Regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico;

Visto il Protocollo di intesa tra la Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, sottoscritto in data 20/7/2021 e pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa, concernente lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali "in presenza" presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Considerato che tale Protocollo di intesa, per esigenze di uniformità, può costituire un riferimento anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell'ambito della loro autonomia decisionale;

Visti i propri precedenti decreti n. 12 del 21/5/2020, n. 19 del 16/9/2020 e n. 22 del 12/11/2020, pubblicati sul sito internet della Giustizia Amministrativa, concernenti in particolare le modalità di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio nel 2021, nonché le modalità di conduzione delle udienze durante l'emergenza sanitaria;

Ritenuta l'opportunità di recepire il contenuto del Protocollo di intesa del 20/7/2021, per quanto applicabile, nello svolgimento delle udienze ordinarie pubbliche e camerali presso il TAR Basilicata, fermo restando per le udienze straordinarie il regime da remoto previsto dall'art. 17 del decreto-legge n. 80 del 2021;

Fatta riserva di modificare il presente decreto anche a seguito delle eventuali osservazioni che potranno essere inviate dai rappresentati degli Ordini degli Avvocati, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione del Tribunale;



Sentiti i Magistrati del Tribunale ed il Segretario Generale;

DISPONE

1. UDIENZE ORDINARIE

- 1.1. Sono soppresse le chiamate preliminari.
- 1.2. Al fine di limitare le presenze dei difensori nei locali del TAR, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione.

Le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta entro le ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza.

Se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale».

1.3. Le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate.

In relazione a ciascuna fascia, della durata di un'ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e quindici in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una diversa modulazione.

Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato il giorno precedente all'udienza sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione relativa al TAR Basilicata per l'Emergenza Covid-19; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

In caso di necessità, per evitare assembramenti incompatibili con le esigenze di sanità pubblica, al Presidente del collegio è riservata la potestà di riprogrammare le fasce orarie delle discussioni, con disposizione orale inserita a verbale e comunicata con ogni mezzo, fermo restando che nessuna causa potrà essere chiamata prima dell'orario indicato nell'elenco pubblicato su internet.

Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti; l'accesso all'edificio del TAR Basilicata non è possibile prima di cinque minuti dall'inizio della fascia oraria di pertinenza. Al termine della trattazione orale della causa chiunque non sia interessato ad una successiva chiamata nella medesima fascia oraria dovrà allontanarsi dall'edificio.



- 1.4. Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.
- 1.5. Nelle sale d'attesa, nell'aula di udienza ed in ogni altro locale del Tribunale aperto al pubblico i magistrati ed il personale del TAR, gli avvocati e il pubblico, se presente, indossano correttamente la mascherina e rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale nonché le altre misure di prevenzione e di protezione indicate dalle autorità sanitarie.
- 1.6. Fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.
- 1.7. Per la discussione i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. Non sarà ammessa la consegna in udienza di alcun documento cartaceo.
- 1.8. Quanto all'accesso ai Palazzi di giustizia, in base a quanto convenuto dalle parti firmatarie del Protocollo di intesa:
- a) è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Palazzo; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;
- b) all'atto dell'accesso sarà rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, dei soggetti che vogliano assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi; di tale circostanza, se il difensore interessato lo richiede, è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini dell'eventuale rinvio della stessa;
- c) gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nella sala di attesa ovvero nei luoghi dedicati, indicati con apposita segnaletica;
- d) durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga; anche il personale di segreteria è esonerato dall'obbligo di indossare la toga.
- 1.9. Il Segretario generale del TAR, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.



1.10. È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati o di tirocinanti alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio, fermo restando il potere del Presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporne l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti.

2. UDIENZE STRAORDINARIE

- 2.1. Per le udienze straordinarie programmate per la riduzione e lo smaltimento dell'arretrato, da svolgere con modalità da remoto, trovano applicazione l'art. 17 del decreto-legge n. 80 del 2021, nonché le disposizioni del precedente proprio decreto presidenziale n. 22 del 12/11/2020, che sono confermate e restano in vigore per quanto compatibili.
- 3. Il presente decreto entra in vigore immediatamente ed è riferito al periodo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2021 e dell'art. 17 del decreto-legge n. 80 del 2021, rispettivamente per le udienze ordinarie e straordinarie, fatte salve le modifiche e integrazioni che si renderanno successivamente necessarie od opportune.

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nonché dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti. La Segreteria è incaricata della sua trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita Sezione e mediante affissione nei locali del TAR.

Napoli, 31 agosto 2021

IL PRESIDENTE Fabio Donadono